

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLEÉ D'AOSTE**

**REGOLAMENTO EDILIZIO DI
CHALLAND-SAINT-VICTOR**

ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio disciplina, in armonia con le disposizioni di legge¹:
 - a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico – giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;
 - b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;
 - c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;
 - d) l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di contenimento dei consumi energetici.

2. Il Regolamento edilizio è efficace in tutto il territorio comunale, eccezion fatta per eventuali forme specifiche che il Consiglio comunale ritenga di dover inserire nel Regolamento edilizio con efficacia limitata a parti definite del territorio del Comune; tali norme non possono comunque contrastare con i criteri generali propri del Regolamento edilizio.

¹ Ai sensi dell'art. 53 della LR 11/1998.

TITOLO II COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 2. Definizione

1. La Commissione edilizia (CE) è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica².
2. Rispetto ai progetti che le sono sottoposti, la CE valuta gli aspetti architettonici ed edilizi delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

Art. 3. Attribuzioni

1. La CE esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti nei casi previsti dalla legge³.

Art. 4. Composizione

1. Della CE fanno parte:
 - a) n. 2 componenti di diritto individuati in un rappresentante del servizio di igiene e sanità pubblica competente per territorio⁴ e un rappresentante del servizio di prevenzione incendi;
 - b) n. 7 componenti elettivi⁵ effettivi, scelti fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; uno dei componenti elettivi deve essere l'esperto in materia di tutela del paesaggio⁶;
2. **Non possono essere eletti a far parte della Commissione edilizia coloro che sono chiamati a valutare in altra sede le domande o i progetti di trasformazione edilizia e urbanistica e i dipendenti del Comune di appartenenza⁷.**

Art. 5. Formazione della CE

1. La CE, **sentito il responsabile del rilascio delle concessioni edilizie⁸**, è nominata, per quanto concerne i componenti elettivi, dalla Giunta comunale⁹, la quale convoca la prima seduta.
2. Esercita le funzioni di segretario della CE, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro dipendente del comune all'uopo designato¹⁰.

² Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 11/1998.

³ Riferimento all'art. 55, commi 1, 2 e 3, della LR 11/1998.

⁴ Membro di diritto ai sensi della L.R. 11/1998, art. 55, comma 4.

⁵ I componenti elettivi saranno in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ai sensi dell'art. 55, comma 4, della L.R. 11/1998.

⁶ Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/94.

⁷ Il Comune ha la facoltà di inserire tale comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁸ Il Comune ha la facoltà di inserire tale indicazione senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁹ Ai sensi dell'art. 55, comma 1, della LR 11/1998.

¹⁰ Normato dal sistema delle autonomie - L.R. 54/98.

3. La CE può adottare un regolamento interno che individui altresì eventuali criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività¹¹.

Art. 6. Funzionamento

1. La CE si riunisce ogni qualvolta il presidente o, nel caso in cui questo ne sia impedito, il vice presidente¹², lo ritengano necessario ed opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo di tutti i componenti (membri di diritto e membri elettivi) la CE.
2. La CE, con un preavviso di almeno **15** giorni, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente mediante invito scritto, recante l'oggetto della seduta, esteso a tutti i componenti effettivi e supplenti, tenuto conto dei termini previsti dalla legge vigente¹³.
3. Assistono ai lavori della CE, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti sottoposti all'esame della CE stessa¹⁴ e possono assistere i responsabili degli uffici comunali interessati, nonché il soggetto responsabile del rilascio dei titoli abilitativi.
4. Le riunioni¹⁵ della CE sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
5. La CE esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dalla struttura comunale competente nei tempi previsti dalla legge¹⁶.
6. I lavori della Commissione sono diretti dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
7. Qualora la CE non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in modo articolato, idoneo ad esprimere sinteticamente i diversi convincimenti.
8. Delle sedute è redatto un verbale, su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del comune e la firma del segretario della CE.
9. Il verbale stesso è firmato dall'estensore.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i relativi nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere puntuale; il parere, espresso con le seguenti formule:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole con eventuali prescrizioni che non modifichino i contenuti del progetto;
 - c) parere contrario motivato.

¹¹ Ai sensi dell'art. 55, comma 3, della L.R. 11/1998.

¹² Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.R. 11/1998.

¹³ Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della L.R. 11/1998.

¹⁴ Riferimento agli artt. 5, 6, 7 della L.R. 18/99.

¹⁵ Possibile oggetto di regolamento interno di funzionamento della C.E.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 11/1998.

11. Qualora la CE reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a fondare il parere, può decidere – a maggioranza dei votanti – di sospendere l'espressione del parere stesso rendendosi necessaria l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria; in tal caso, la CE deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento richiesto¹⁷.
12. La CE, per l'esame di problemi o progetti di particolare complessità, o in generale per esigenze funzionali, può articolarsi in gruppi di lavoro, con decisione assunta dalla maggioranza dei suoi membri. Il gruppo di lavoro esamina, istruisce, discute ed approfondisce l'argomento affidatogli dalla Commissione; designa, quindi, un relatore che riassume e riferisce alla Commissione stessa. Questa esprime il parere sulla scorta della relazione predetta.
13. La CE, con decisione assunta a maggioranza dei votanti, ha facoltà di richiedere alla Giunta comunale di sentire uno o più esperti su specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare, o comunque di sentire, i richiedenti le concessioni o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali, nei tempi e nei modi previsti dalla legge¹⁸.
14. I componenti della CE interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.
15. Vi è interesse di carattere privato all'argomento quando il componente della CE abbia partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CE; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera o sia comunque incaricato di realizzarla; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Art. 7. Durata

1. La durata in carica della CE è pari a quella della Giunta comunale.
2. La CE in carica al momento del rinnovo della Giunta comunale conserva peraltro le sue competenze fino a che non ne sia rinnovata la composizione, nel rispetto delle vigenti norme¹⁹.
3. I componenti della CE possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; le dimissioni hanno effetto all'atto del deposito presso la segreteria del Comune; la Giunta comunale provvede alla sostituzione entro 30 giorni.
4. I componenti elettivi della CE devono essere sostituiti per i seguenti motivi:
 - a) per sopravvenuta incompatibilità nei casi previsti dal precedente art. 4 comma 2;
 - b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive²⁰.**

¹⁷ Ai sensi dell'art. 60, comma 4, della L.R. 11/1998.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della L.R. 11/1998.

¹⁹ Riferimento alla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di prorogatio.

5. Dopo la sesta assenza di un componente elettivo nel corso dell'anno, il presidente propone alla Giunta comunale la sua sostituzione²¹.

Art. 7. bis Trasparenza dell'attività della CE e indirizzi per l'attività stessa²²

1. La CE, all'atto del suo insediamento, enuncia, in un "documento di indirizzi", i criteri che adotterà nella sua attività consultiva ed in specie nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame, anche per quanto concerne la qualità formale e compositiva degli interventi.
2. Il documento è trasmesso, entro quaranta giorni dall'insediamento, alla Giunta comunale, che ne prende atto e formula, ove lo ritenga, le sue osservazioni.
3. Il documento di cui al comma 1 può essere integrato o modificato nel corso del mandato.
4. Al termine di ogni attività, la CE redige e trasmette alla Giunta comunale una relazione sull'attività svolta; nell'ambito della stessa, possono essere formulate proposte e raccomandazioni all'Amministrazione, aventi ad oggetto l'organizzazione comunale nel settore edilizio e urbanistico, il Piano regolatore generale ed il Regolamento edilizio; la relazione è altresì trasmessa al Consiglio comunale.
5. Il documento di cui al precedente comma 1 enuncia i criteri di valutazione sui seguenti aspetti:
 - a) valutazione ambientale:
 - 1) decoro su spazi pubblici;
 - 2) equilibrio tra gli spazi e i volumi in relazione al costruito;
 - 3) allineamenti;
 - 4) arredo urbano;
 - b) valutazione architettonica:
 - 1) tipologie costruttive ammesse;
 - 2) elementi costruttivi (cornici, balconi, ringhiere, serramenti, ecc.);
 - 3) materiali;
 - 4) colori;
 - c) metodologie di esame delle domande, anche con riferimento ai tempi di esame, alle modalità di richiesta delle integrazioni ed alle possibilità di escussione di esperti.

²⁰ Il Comune ha la facoltà di inserire tale lettera o di individuare altri motivi di sostituzione dei componenti della CE senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

²¹ Il Comune ha la facoltà di inserire tale comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

²² Il Comune ha la facoltà di inserire tale articolo senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

TITOLO III TITOLI ABILITATIVI

Art. 8. Premessa

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono quelli previsti dalla legge²³.

Art. 9. Domanda di concessione edilizia

1. La richiesta di concessione edilizia è inoltrata dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.
2. La domanda, indirizzata al soggetto responsabile del rilascio della concessione, deve contenere:
 - a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
 - b) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire.
3. Alla domanda di concessione edilizia vanno allegati:
 - a) copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente, o dichiarazione sostitutiva;
 - b) il progetto municipale, in triplice copia, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, completo dei seguenti allegati:
 - 1) documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:
 - i. estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato e delle vie di accesso anche in relazione agli immobili confinanti;
 - ii. estratti del PRGC vigente e degli strumenti urbanistici o dei programmi, intese, concertazioni, attuativi del piano regolatore generale, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento, compresa l'esistenza delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile²⁴;
 - 2) documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:
 - i. planimetria quotata d'insieme del piano terreno, in scala non inferiore a 1:500, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze²⁵, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
 - ii. documentazione fotografica aggiornata, in originale o in copia a colori firmata dal progettista e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;

²³ Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. 11/1998, che recita:

«I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

– dalla concessione edilizia;

– dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera.»

²⁴ Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 11/1998.

²⁵ Il Comune ha la facoltà di inserire tale indicazione senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

- iii. rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore a 1:200 (in scala 1:50 per gli interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi;
 - iv. per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento o di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale²⁶, rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
 - rappresentare l'edificio nella sua geometria;
 - rappresentare le eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa tramite adeguate indagini stratigrafiche corredata di relazione tecnica;
 - fornire il quadro dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti,...);
 - v. verifica di coerenza con il PTP;
- 3) documentazione concernente il progetto:
- i. planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, comprendente il lotto interessato all'intervento ed estesa all'intorno, contenente indicazioni planimetriche relative alle posizioni delle eventuali costruzioni limitrofe (con relative distanze ed altezze) ed altimetriche del suolo sistemato riferite al caposaldo individuato nella planimetria generale di rilievo dello stato di fatto.
 - ii. piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi; gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 - le piante dovranno essere redatte per ogni livello, compresa la copertura, con indicati l'utilizzo funzionale, le dimensioni dei locali, le superfici utili e i rapporti di illuminazione;
 - le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le quote altimetriche, le altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; nel caso di edifici esistenti, esse dovranno essere indicate planimetricamente nello stesso punto di quelle di rilievo;
 - i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell'edificio ed estendersi alle sagome degli edifici contigui;
 - i particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli eventuali elementi decorativi e costruttivi, nonché gli eventuali manufatti accessori;
 - nel caso di interventi che comportino demolizioni, ricostruzioni e/o nuove opere, gli elaborati dovranno riportare l'indicazione delle demolizioni, campite di colore giallo, e delle nuove opere, campite di colore rosso, su tavole diverse se necessario per una maggiore comprensione;
 - iii. simulazione dell'inserimento del progetto nella situazione esistente per gli interventi aventi forte rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto;
 - iv. la relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative e illustrative del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella quantitativa di raffronto tra gli standard urbanistici previsti dal PRGC e i dati di progetto;
- 4) eventuali nulla osta preliminari al progetto²⁷.

²⁶ Ai sensi delle deliberazioni di G.R. n. 2515 del 26.07.1999, capitolo II, paragrafo D, e n. 418 del 15.02.1999.

²⁷ I necessari nullaosta possono essere presentati preventivamente o forniti dopo l'esame del progetto in C.E.

4. Il progetto di opere edilizie deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente.
5. Possono essere accettati progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuni fra gli atti di cui al terzo comma del presente articolo, in dipendenza della dimensione o dell'importanza particolarmente limitate dell'opera.

Art. 10. Rilascio della concessione edilizia

1. La concessione edilizia è rilasciata dal soggetto responsabile²⁸ in forma scritta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge²⁹.
2. In caso di mancata presentazione degli eventuali adempimenti e documentazione integrativa richiesti entro 180 giorni, per motivi imputabili al richiedente, la domanda si considera abbandonata e si procede alla definitiva archiviazione della pratica dandone comunicazione all'interessato.
3. Se conforme ai pareri preventivi acquisiti in fase istruttoria, il rilascio della concessione edilizia non richiede motivazione; devono invece essere adeguatamente motivati:
 - a) i dinieghi delle concessioni, da comunicare al richiedente;
 - b) le concessioni rilasciate disattendendo uno o più pareri preventivi.
4. Le concessioni sono pubblicate all'albo pretorio del Comune, anche mediante avviso del loro rilascio.
5. Le concessioni devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi e agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal soggetto responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, è allegato alla concessione, della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso previste dalle disposizioni legislative in materia;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, l'individuazione dei terreni interessati dalla costruzione, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento alla zona di PRGC nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri vincolanti, autorizzazioni e nulla osta costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni che accompagnano i provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi e agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) nelle concessioni onerose, le entità e le modalità di riscossione dei contributi commisurati all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, e la determinazione di eventuali garanzie finanziarie;

²⁸ Dal Sindaco o dal dirigente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. 54/98.

²⁹ Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 11/1998.

- i) l'eventuale accettazione dell'atto con il quale il richiedente ha assunto l'impegno di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione; l'assenso ad eseguire dette opere, nonché la ricezione di apposito capitolato;
- j) i tempi e le modalità dell'eventuale cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- k) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- l) gli eventuali adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- m) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- n) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio della concessione edilizia sia stato subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale.

Art. 11. Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera

1. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività, da presentare in Comune, sono stabiliti dalla legge³⁰.
2. Le denunce di cui al presente articolo sono proposte dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.
3. Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati:
 - a) un documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a proporre la denuncia;
 - b) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza l'intervento oggetto della denuncia, evidenziando la localizzazione dell'intervento stesso sia rispetto al PRGC e agli eventuali strumenti urbanistici o programmi, intese, concertazioni attuativi del PRGC medesimo, sia in termini catastali, sia con riguardo allo stato di fatto esistente nell'intorno; nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo la documentazione progettuale è la stessa prevista al precedente art. 9, commi 1 e 3;
 - c) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge³¹;
 - d) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.
4. Le denunce di inizio dell'attività e di esecuzione di varianti in corso d'opera devono contenere espressa dichiarazione di sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge³².
5. Gli impianti tecnici e le altre opere soggette a DIA³³ che incidano sull'aspetto esterno dell'edificio, sono sottoposti ad una specifica regolamentazione che il Comune deve elaborare e che, qualora interessino ambiti vincolati, deve concertare con le competenti strutture regionali.
6. La denuncia di esecuzione di varianti in corso d'opera deve fare esplicito riferimento al titolo abilitativo originario; alla denuncia devono essere allegati:
 - a) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza, anche mediante il confronto con gli elaborati del progetto allegato al titolo abilitativo originario, il contenuto e i caratteri

³⁰ Riferimento all'art. 61 della L.R. 11/1998.

³¹ Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2.

³² Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2.

³³ Riferimento all'art. 62 della L.R. 11/1998.

- delle varianti e che evidenzino l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge³⁴;
- b) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge³⁵;
- c) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.

Art. 12. Comunicazione di inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia

1. Il titolare della concessione deve comunicare con atto scritto al Comune la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. Nella comunicazione predetta devono essere dichiarati i nominativi, con le relative qualifiche, degli operatori incaricati ed in specie del direttore dei lavori, dei responsabili della loro esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione³⁶; qualsiasi modifica al riguardo deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione, entro otto giorni.
3. Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori, deve essere presentata la documentazione inerente ai contenimenti energetici previsti dalle leggi vigenti in materia³⁷.
4. Il Comune può effettuare d'ufficio, ed è tenuto ad effettuare in caso di richiesta del titolare della concessione edilizia, apposita visita intesa a verificare o a concordare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, od altre circostanze prima o all'atto dell'inizio dei lavori.
5. La violazione dei disposti di cui al comma 2 del presente articolo conferisce al comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa.

Art. 13. Varianti alla concessione edilizia

1. Sono varianti essenziali³⁸ le modificazioni alla trasformazione edilizia o urbanistica assentita che non possiedono i requisiti elencati dalla legge³⁹.
2. Le varianti essenziali possono essere realizzate previa approvazione da parte del Comune; nell'atto di assenso, il Comune può fissare, ove occorra, nuovi termini per l'ultimazione dei lavori eventualmente anche per l'inizio degli stessi.
3. L'approvazione delle varianti a concessioni rilasciate è assoggettata alla stessa procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
4. Alla domanda di approvazione di varianti sono allegati i seguenti atti:
 - a) elaborati grafici, sottoscritti dal progettista della variante, nei quali siano evidenziati, in un unico contesto, le varianti confrontate con il progetto approvato e lo stato finale dell'opera conseguente all'introduzione delle varianti stesse;
 - b) ove occorra, documentazione fotografica e simulazione fotografica dell'inserimento delle varianti nel caso di modifiche aventi rilievo per entità o per caratteri storici, artistici o ambientali del contesto;

³⁴ Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61.

³⁵ Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2.

³⁶ Laddove previsto dal D.Lgs. 494/1996 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/1996

³⁷ Riferimento alla L. 10/1991.

³⁸ Riferimento all'art. 78, comma 2, della LR 11/1998.

³⁹ Ai sensi dell'art. 61, comma 6, L.R. 11/1998.

- c) relazione illustrativa, atta a descrivere le varianti e a dimostrare il rispetto delle disposizioni vigenti.
5. Non costituisce variante al progetto approvato, ma progettazione di una nuova opera, la modificazione, o l'insieme delle modificazioni, che dà luogo alla realizzazione di un'opera edilizia la quale presenta nel suo complesso una diversa identità compositiva, quantitativa o funzionale; si applicano in tal caso le disposizioni in tema di richiesta e di rilascio di concessione edilizia.
6. Sono varianti non essenziali le varianti realizzate in corso d'opera che possiedono i requisiti elencati dalla legge⁴⁰; esse sono disciplinate dalla legge⁴¹; alla denuncia della loro esecuzione devono essere allegati gli atti di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 14. Voltura delle concessioni edilizie e delle denunce di inizio dell'attività

1. Titolare della concessione o della denuncia di inizio dell'attività deve essere, per tutta la durata dei lavori, il proprietario o l'avente diritto; ove tale condizione si trasferisca dall'originario titolare ad altri soggetti, è fatto obbligo a questi ultimi di richiedere al Comune la voltura della concessione o dell'inizio dell'attività.
2. La domanda di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di proprietario o avente titolo.
3. La violazione del disposto dei commi 1 e 2 conferisce al Comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa.

Art. 15. Vigilanza e verifiche in corso d'opera

1. Il Sindaco, mediante le strutture tecniche comunali, vigila sulle opere in corso di realizzazione ha la facoltà di effettuare, in corso d'opera, visite sul cantiere, intese a verificare la rispondenza dei lavori in corso di esecuzione al progetto assentito o comunque legittimato, nonché alle norme vigenti.
2. La concessione, la denuncia di inizio dell'attività, nonché gli assensi o le denunce relativi ad eventuali varianti, insieme a copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione, devono essere conservati in cantiere, consultabili in sede di vigilanza.

Art. 16. Comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di abitabilità/agibilità

1. Entro **45 giorni**⁴² dall'ultimazione dei lavori, il titolare della concessione deve comunicare al Comune, in forma scritta e con sottoscrizione anche del direttore dei lavori, ove designato, la data di ultimazione dei lavori, come stabilita nel relativo titolo abilitativo.

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 61, comma 6, L.R. 11/1998.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 61, commi 6 e 7, della L.R. 11/1998.

⁴² Il Comune ha la facoltà di definire un numero di giorni diverso da quello indicato a titolo esemplificativo senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

2. Prima dell'effettiva utilizzazione dell'immobile, il titolare della concessione deve inoltrare la richiesta di abitabilità/agibilità, corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del direttore dei lavori che attesti, sotto la sua responsabilità, l'esatta conformità delle opere eseguite al progetto approvato, tenuto conto delle eventuali varianti;
 - b) ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia al catasto edilizio urbano, se dovuta;
 - c) collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e delle armature metalliche, ove presenti, debitamente vistato dalla struttura competente, oppure dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che non sono state eseguite opere in c.a.⁴³ o strutture metalliche;
 - d) certificato finale di prevenzione incendi o dichiarazione del direttore dei lavori o del costruttore, attestante che l'opera non vi è soggetta;
 - e) dichiarazione del direttore dei lavori circa l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti⁴⁴.
3. Alla richiesta del permesso di abitabilità o agibilità devono inoltre essere allegati le seguenti certificazioni previste dalle leggi di settore:
 - a) dichiarazione del direttore dei lavori circa l'abbattimento delle barriere architettoniche⁴⁵;
 - b) certificazione degli impianti elettrico, termoidraulico, idrico, radiotelevisivo, trasporto ed utilizzo del gas, di protezione antincendio e di sollevamento (ascensori e montacarichi), muniti dei relativi schemi e della certificazione al registro installatori, rilasciati dagli installatori medesimi⁴⁶;
 - c) certificato di collaudo rilasciato da un tecnico abilitato per gli impianti eccedenti i limiti dimensionali previsti dalla legge⁴⁷;
 - d) certificazione congiunta rilasciata dal direttore dei lavori e dall'Impresa sulle caratteristiche di isolamento termico come previsto dalle vigenti norme in materia⁴⁸;
 - e) convenzione con l'ente gestore che attesti l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
 - f) convenzione con l'ente gestore che attesti la disponibilità di acqua conforme ai requisiti della normativa vigente⁴⁹.
4. Il Sindaco può disporre le ispezioni atte ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti alle costruzioni per essere abitabili o agibili⁵⁰.

TITOLO IV

PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.

CAPO I

PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI

Art. 17. Altezza degli edifici

⁴³ Ai sensi della L. del 05.11.1971, n. 1086.

⁴⁴ Ai sensi del DPR 425/1994.

⁴⁵ Ai sensi della L. 13/89.

⁴⁶ Riferimento al DPR 392/18.04.94 e alla LR 64/28.08.93.

⁴⁷ Ai sensi della L. 46/90.

⁴⁸ Riferimento agli articoli 29 e 34, comma 3, della legge 09.01.1991, n. 10, al DPR n. 412/93 ed al DM 13.12.1993.

⁴⁹ Ai sensi del DPR 236/89.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 4 del DPR 425/94.

1. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano non completamente interrato fino alla quota più elevata della copertura.
2. Ai fini del calcolo delle confrontanze dai confini e dai fabbricati antistanti, l'altezza dei singoli prospetti di un edificio è quella massima compresa tra la linea di spiccato e l'intersezione della parete con l'estradosso della copertura, tenendo conto di eventuali emergenze architettoniche⁵¹ che vanno computate completamente.
3. **Dal computo delle altezze devono essere escluse le opere accessorie di natura tecnica che si rende necessario collocare al di sopra della copertura**⁵².
4. La linea di spiccato delle costruzioni è data dalla linea di intersezione del piano del suolo sistemato con il piano verticale del singolo fronte della costruzione; i riporti per la sistemazione del suolo non devono superare **metri 1**⁵³ di altezza; maggiori misure nel riporto non consentono maggiori altezze dell'edificio.

Art. 18. Piani

1. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra, comunque destinati, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico – funzionali di abitabilità e agibilità.
2. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.
L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a metri 0,40. Nel caso di soffitti inclinati o curvi, si considera l'altezza media. L'altezza lorda comprende uno dei due solai ed è misurata tra pavimento e pavimento di due solai sovrapposti.
3. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato come definito all'art. 17, comma 4, del presente regolamento, prescindendo da eventuali accessi della larghezza minima prevista da norme specifiche⁵⁴ e di altezza pari a quella del piano stesso.
4. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con **la quota del soffitto mediamente più alta della quota del marciapiede o del terreno sistemato di almeno 60 cm e presenti il pavimento su vespaio aerato di almeno 30 cm con interposta impermeabilizzazione sotto pavimento.**

⁵¹ Il Comune può integrare il comma con l'elenco delle emergenze architettoniche senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁵² Il Comune può integrare tale comma con l'elenco dei volumi tecnici.

⁵³ Il Comune ha la facoltà di definire un'altezza diversa da quella indicata a titolo esemplificativo senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁵⁴ Entro i limiti massimi di m 3,00 per accessi pedonali, di m 4,50 per accessi veicolari e di m 6,00 per accessi veicolari corredati da marciapiedi.

5. Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti⁵⁵ e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.

E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
- b) l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a 2,00 m, con altezze minime di cui all'art. 38 del presente regolamento;
- c) l'altezza tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo; il relativo volume è compreso in quello del vano in cui è realizzato; la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda abitabile o agibile, ai sensi dell'articolo 20 di questo regolamento.

Art. 19. Superficie coperta

1. La superficie coperta è la parte di una superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra dell'intero corpo della costruzione emergente dal suolo, comprese le tettoie, le logge, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. *Sono esclusi dalla superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,20 m dal perimetro della costruzione, nonché lo sporto del tetto, aggettante per non più di 1,50 m dal perimetro della costruzione*⁵⁶.

Art. 20. Superfici lorde

1. Le superfici lorde sono quelle definite dalla normativa vigente.⁵⁷

Art. 21. Superfici utili

1. Le superfici utili sono quelle definite dalla normativa vigente.⁵⁸

Art. 22. Volumi

1. I volumi sono quelli definiti dalla normativa vigente.⁵⁹

⁵⁵ Riferimento al DM 05.07.1975.

⁵⁶ Il Comune può integrare l'elenco degli elementi che si considerano esclusi dal computo della superficie coperta e può modificare le misure massime degli aggetti contenute in tale comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁵⁷ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo F.

⁵⁸ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo G.

Art. 23. Densità fondiariae

1. Le densità fondiariae sono quelle definite dalla normativa vigente.⁶⁰

Art. 24. Unità abitativa

1. Anche ai fini del calcolo delle dotazioni infrastrutturali, si definisce unità abitativa l'insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in una costruzione, dispongono di un ingresso indipendente e che siano destinati ad abitazione di un nucleo familiare; eventuali locali esterni all'unità abitativa suddetta, ma ad essa funzionalmente collegati, sono considerati di tipo accessorio.

Art. 25. Locali ad abitazione permanente

1. Ai fini igienico - sanitari, si definiscono di abitazione permanente i locali destinati a soggiorno, pranzo e camera da letto, ivi compresi i monolocali.

Art. 26. Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione della costruzione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, **con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,20 m⁶¹**; sono inclusi nel perimetro anzidetto i bow windows, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra
 - a) il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione,
 - b) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea di confine della proprietà,
 - c) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea del ciglio o confine di una strada (esistente o prevista dagli strumenti urbanistici)è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.
4. Il Comune, attraverso il PRG, stabilisce le distanze minime da osservare sia per la nuova edificazione sia per gli interventi su edifici esistenti⁶², tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa⁶³.

⁵⁹ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo H.

⁶⁰ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo I.

⁶¹ Il Comune ha la facoltà di integrare l'elenco degli elementi esclusi dal filo di fabbricazione, ai fini della verifica delle distanze, e di modificare la misura massima di aggetto senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁶² Ai sensi del comma 1, paragrafo C, capitolo II dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999.

CAPO II

TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO

Art. 27. Nuova costruzione

1. Si definiscono *nuova costruzione* le opere edilizie volte a realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti fuori terra o interrati.
2. Sono da comprendere nella categoria *nuova costruzione*:
 - a) gli interventi di nuova costruzione su lotto libero;
 - b) gli ampliamenti su edifici esistenti, relativi alla creazione di nuova superficie utile⁶⁴, che eccedono gli incrementi consentiti per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie;
 - c) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, realizzati a norma di legge⁶⁵;
 - d) l'installazione di chioschi e di altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, aventi carattere permanente;
 - e) ogni altra costruzione funzionalmente distinta dagli edifici esistenti⁶⁶.

Art. 28. Interventi su edifici esistenti

1. Sugli edifici esistenti, compatibilmente con quanto consentito dalle norme di PRGC vigente per le singole zone, si possono effettuare i seguenti interventi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia;
 - e) ristrutturazione urbanistica;
 - f) demolizione e ricostruzione a pari volumetria;
 - g) adeguamento alle tipologie di zona.
2. Le definizioni dei sopracitati interventi sono quelle previste dalle vigenti norme in materia⁶⁷.

Art. 29. Demolizioni e opere di demolizione

1. Si definisce *demolizione* un intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.
2. Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.

⁶³ Riferimento al Codice Civile e al DM 2 aprile 1968, n. 1444.

⁶⁴ Riferimento all'articolo 22 del presente regolamento.

⁶⁵ Ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 11/1998.

⁶⁶ I regolamenti edilizi comunali potranno evidenziare altri manufatti stabilendo le relative norme e dimensioni.

⁶⁷ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A – *Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A*.

Art. 30. Scavi e reinterri

1. Si definiscono *scavi e reinterri* quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
2. Non rientrano nella presente definizione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, nonché quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi, sempre che non modifichino in maniera permanente e rilevante la morfologia del suolo.

TITOLO V

INSERIMENTO AMBIENTALE, TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI, QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO

Art. 31. Applicabilità

1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme di settore e si applicano negli interventi che comportano nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, si applicano altresì negli interventi di risanamento conservativo e di restauro; restano peraltro salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, che disciplinano l'applicazione di specifiche prescrizioni.
2. Al fine di non disincentivare il recupero dei centri storici, è comunque possibile individuare soluzioni alternative a quelle delineate nei capi che seguono purché rispondano qualitativamente alle esigenze espresse; la validità di tali soluzioni alternative deve essere di volta in volta valutata dalla CE.

CAPO I

SICUREZZA

Art. 32. Requisiti essenziali per la sicurezza

1. Ogni intervento edilizio deve essere progettato e attuato in modo che, sia in fase di realizzazione sia in sede di utilizzo, si evitino crolli totali o parziali, deformazioni, gravi danni accidentali, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche d'esercizio;
 - b) resistenza meccanica alle sollecitazioni dinamiche d'esercizio;
 - c) resistenza meccanica alle vibrazioni;
 - d) stabilità al vento;
2. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti, quali cadute, ustioni, folgorazioni, ferimenti, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) sicurezza rispetto alle cadute;
 - b) sicurezza elettrica;
 - c) limitazione dei rischi di ustione;
 - d) resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento;
 - e) resistenza meccanica degli impianti alla pressione interna;
 - f) controllo delle fughe di gas e limitazione dei rischi di esplosione.
3. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo tale che, in caso di incendio, sia garantita per un certo periodo di tempo la capacità portante dell'edificio, sia limitata la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno dell'opera e nelle opere vicine, sia possibile per gli occupanti lasciare lo stabile o essere soccorsi, sia considerata la sicurezza delle squadre di soccorso e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) limitazione dei rischi di generazione di incendi;
 - b) limitazione dei rischi di propagazione di incendi;

- c) evacuazione in caso di emergenza;
- d) resistenza al fuoco;
- e) reazione al fuoco;
- f) assenza di emissione di sostanze nocive;
- g) accessibilità ai mezzi di soccorso.

Art. 33. Stabilità

1. La struttura di ogni edificio deve essere progettata, eseguita e collaudata nel rispetto delle disposizioni della normativa di settore e delle norme che disciplinano le ipotesi di carico, i criteri di calcolo, di verifica e di collaudo.

Art. 34. Sicurezza durante l'utilizzazione

1. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
2. Gli spazi privati, sia interni che esterni, destinati alla circolazione delle persone non devono presentare superfici di calpestio sdruciolevoli, né sporti insidiosi.
3. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate con opportuni accorgimenti in modo tale da garantire la sicurezza di chi vi operi la manutenzione.
4. Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa; devono inoltre essere dotate di adeguati corrimano e di parapetti e/o ringhiere.
5. I parapetti e le ringhiere di balconi, scale e finestre e le superfici vetrate non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.
6. I parapetti e le ringhiere devono avere altezza non inferiore ad un metro e devono essere realizzati con modalità e materiali che garantiscano la totale sicurezza.
7. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari ad essi equivalenti.
8. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle norme di settore; la loro effettiva distribuzione deve essere individuata in appositi elaborati a disposizione dell'utenza, individuando altresì gli accorgimenti legati alla sicurezza predisposti per gli interventi manutentivi.

Art. 35. Prevenzione degli incendi

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da evitare massimamente il rischio di incendio e da consentire, in caso di incendio, la massima salvaguardia possibile dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
2. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da impedire, o ridurre il più possibile, in caso di incendio, la propagazione dell'incendio stesso e il passaggio di fumi.
3. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono essere realizzati in modo da non dare luogo a rischi di incendio.

4. L'installazione di apparecchi a fiamma libera non è consentita nei locali ciechi⁶⁸.
5. Le canne fumarie devono essere:
 - a) realizzate in modo da non costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
 - b) "a tenuta" dei prodotti della combustione;
 - c) impermeabili;
 - d) termicamente isolate.In particolare, nel caso di attraversamento od aderenza delle canne fumarie con strutture lignee, deve essere previsto un idoneo isolamento realizzato con materiale non combustibile.
6. Nei locali non adeguatamente predisposti, non possono essere depositate bombole di gas infiammabile, né apprezzabili quantitativi di liquidi infiammabili⁶⁹.
7. Le bombole di gas aventi densità rispetto all'aria maggiori di 0,8 (GPL) non devono essere depositate nei locali il cui pavimento risulti a quota inferiore a quella del piano esterno. Negli altri locali il quantitativo e la capacità delle bombole devono essere limitati in funzione del volume del locale stesso⁷⁰.

CAPO II ***FRUIBILITÀ***

Art. 36. Requisiti essenziali di fruibilità

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione della loro destinazione d'uso ed il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) facilità di accesso;
 - b) possibilità di manutenzione;
 - c) disponibilità di spazi minimi e di sufficienti altezze dei locali.
2. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato considerando le esigenze degli utenti portatori di handicap fisico e, comunque, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche⁷¹.
3. Il progetto di ogni edificio deve essere accompagnato dalla dichiarazione, sottoscritta dal progettista, relativa all'accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche⁷²; per i progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è inoltre richiesta l'acquisizione del nulla osta previsto dalla normativa vigente⁷³.

Art. 37. Disponibilità di spazi minimi

1. I principali percorsi interni ed esterni degli edifici devono essere dotati di vie di accesso atte a consentire il trasporto di infermi o di infortunati da tutti i piani agibili.

⁶⁸ Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975

⁶⁹ Ai sensi del punto 14, titolo II, del DM 31 luglio 1934.

⁷⁰ Ai sensi del DM 246/1987 e delle norme UNI-CIG.

⁷¹ Riferimento alla L. 13/89 e successive modificazioni e alla LR 12.01.99 n. 3.

⁷² Riferimento alla L. 13/89 e successive modificazioni e alla LR 12.01.99 n. 3.

⁷³ Riferimento agli articoli 6 e 16 della LR 12.01.99 n. 3.

2. Ogni monolocale deve essere dotato, al suo interno, almeno di uno spazio di cottura, di un locale disimpegno per i servizi igienici e di un ripostiglio.
3. Ogni alloggio deve avere una superficie utile minima, comprensiva del locale per servizi igienici, non inferiore a ventotto metri quadrati.
4. Ogni alloggio diverso dal monolocale deve essere dotato di una camera doppia.
5. Le superfici dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia⁷⁴.
6. I locali destinati ad attività artigianali, commerciali o industriali devono essere dotati di servizio igienico⁷⁵.

Art. 38. Altezza minima interna utile dei locali abitabili

1. Le altezze minime dei vani abitabili sono stabilite dalla vigente legge⁷⁶.
2. Le altezze minime dei vani con destinazioni diverse dalla abitativa devono essere conformi a quelle previste dalle specifiche norme di settore; in assenza di tali norme esse possono corrispondere a quelle dei suddetti vani abitabili e comunque devono essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell'autorità sanitaria⁷⁷.
3. Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona riferiti alla misura media del locale, l'altezza minima nella nuova edificazione non deve essere inferiore a metri 1,80 sia per i vani destinati ad abitazione permanente sia per i vani accessori; nel recupero l'altezza minima non deve essere inferiore a metri 1,60⁷⁸.
4. Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della superficie minima dei locali, **devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio accessorio o ripostiglio**⁷⁹.
5. Nei locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e la superficie.

⁷⁴ Riferimento all'art. 95, comma 3, della LR 11/1998 per quanto riguarda le zone A e all'art. 2 del DM 05.07.1975 e successive modificazioni per le altre zone.

⁷⁵ Riferimento all'art. 16 del Dlgs n. 242 del 19.03.96.

⁷⁶ Riferimento all'art. 95 della LR 11/1998.

⁷⁷ Il Comune ha facoltà di definire le altezze minime dei locali con destinazioni diverse dalla abitativa senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁷⁸ Riferimento al provvedimento attuativo della L.R.11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A – *Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A*.

⁷⁹ Il Comune ha la facoltà di regolamentare l'uso di tali spazi senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

Art. 39. Scale⁸⁰

1. E' vietato realizzare nei vani scala l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
2. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti⁸¹.

Art. 40. Servizi igienici

1. In ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve avere superficie non inferiore a quattro metri quadrati ed essere dotato di vaso, vasca da bagno o doccia, bidet e lavabo⁸²; gli eventuali ulteriori servizi igienici possono avere dimensione e dotazione impiantistica ridotta rispetto alla disposizione che precede.
2. I servizi igienici devono essere di norma dotati di almeno una finestra aperta direttamente sull'esterno; in difetto, devono essere muniti di adeguato impianto di aerazione forzata⁸³.
3. I locali per servizi igienici devono essere dotati di pavimenti e di rivestimento alle pareti, per un'altezza di almeno metri 1,80⁸⁴, in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
4. I locali adibiti a servizi igienici devono essere privi di comunicazione diretta con i locali dove si svolge la preparazione o la distribuzione degli alimenti; i servizi igienici con accesso diretto da una camera da letto devono essere di uso esclusivo di quel vano e non possono essere considerati come servizio igienico unico dell'unità abitativa.

Art. 41. Cucine

1. I locali ad uso cucina devono essere dotati di finestre apribili ed essere dotati di rivestimento alle pareti, per un'altezza non inferiore a metri 1,40⁸⁵, e di pavimento in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
2. I posti di cottura ricavati in locali con altra destinazione e le cucine in nicchia devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata sui fornelli⁸⁶.

**CAPO III
ILLUMINAZIONE**

Art. 42. Requisiti essenziali di illuminazione

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire condizioni ambientali di benessere visivo a chi fruisce degli spazi, attraverso un livello di illuminazione

⁸⁰ Il Comune ha la facoltà di determinare l'obbligo di copertura delle scale di accesso agli alloggi e le eventuali tipologie di copertura consentite; può inoltre definire le tipologie consentite per le scale di emergenza e di servizio.

⁸¹ Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L 13/89, al DM 236/89 e alla L 503/96.

⁸² Ai sensi dell'art. 6 del DM 05.07.1975.

⁸³ Ai sensi dell'art. 6 del DM 05.07.1975.

⁸⁴ Il Comune deve fissare l'altezza minima del rivestimento delle pareti dei servizi igienici.

⁸⁵ Il Comune deve fissare l'altezza minima del rivestimento delle pareti delle cucine.

⁸⁶ Ai sensi dell'art. 6 del DM 05.07.1975.

adeguato agli impegni visivi richiesti, atto ad assicurare il rispetto del requisito essenziale dell'idoneità dei seguenti parametri:

- a) illuminazione diurna naturale diretta;
- b) illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale;
- c) illuminazione notturna interna ed esterna.

Art. 43. Illuminazione diurna naturale diretta

1. L'illuminazione diurna dei locali di abitazione deve essere naturale diretta.
2. Le parti trasparenti delle pareti esterne devono essere posizionate e dimensionate in modo tale da permettere l'adeguata illuminazione delle superfici utili interessate.
3. L'ampiezza delle finestre di ciascun locale di abitazione deve assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al due per cento; di norma, tale requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata dei singoli locali non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi.
4. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A⁸⁷ si applicano i limiti previsti dalle vigenti leggi⁸⁸.
5. Le superfici finestate devono essere in ogni caso dotate di schermature mobili o di adeguati accorgimenti tali da ridurre il flusso termico totale che, nel periodo di insolazione, entrerebbe nell'ambiente in assenza di schermature.
6. L'inserimento di lucernari, complanari alla falda contribuisce al raggiungimento della quantità di superficie finestrata richiesta⁸⁹ nella misura non superiore al 25%.

Art. 44. Illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale

1. L'illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale è consentita solo:
 - a) nei locali destinati ad uffici e nei luoghi di lavoro la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzo;
 - b) nei locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché nei pubblici esercizi;
 - c) nei locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
 - d) nei locali destinati a servizi igienici, negli spogliatoi, nelle antilatrine;
 - e) nei locali anche di abitazione non destinati alla permanenza di persone;
 - f) negli spazi di cottura;
 - g) negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;
 - h) nei locali sotterranei.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

⁸⁷ Riferimento all'art. 95, comma 3, della L.R. 11/1998.

⁸⁸ Riferimento all'art. 95, comma 3, lettera c), della L.R. 11/1998 e al DM 05.07.1975 e successive modificazioni.

⁸⁹ Il Comune ha facoltà di definirne il numero, le dimensioni e le tipologie.

4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.

Art. 45. Illuminazione notturna interna ed esterna

1. Gli accessi, le rampe esterne, i percorsi e gli altri analoghi spazi, sia esterni che interni, destinati alla circolazione delle persone, devono essere serviti da adeguata illuminazione notturna, eventualmente anche temporizzata; è prescritto il rispetto delle norme di settore in tema di luce di emergenza e di indicazione delle vie di fuga ai fini della sicurezza.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.

CAPO IV BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO

Art. 46. Requisiti essenziali in materia di benessere termico e igrotermico

1. L'opera edilizia ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione, devono essere progettati e costruiti in modo tale da assicurare il benessere termico e igrotermico degli occupanti e da garantire il rispetto del requisito essenziale di idoneità dei seguenti parametri:
 - a) temperatura dell'aria interna;
 - b) condensazione;
 - c) velocità dell'aria;
 - d) ventilazione.

Art. 47. Temperatura dell'aria interna

1. La temperatura dell'aria degli spazi chiusi deve essere idonea allo svolgimento delle attività previste; è prescritto il rispetto delle specifiche norme sull'igiene del lavoro per i locali a destinazione produttiva⁹⁰.

Art. 48. Condensazione

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente protetti dalla formazione di umidità per condensazione superficiale, al fine di evitare danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, condizioni insalubri e di eccessiva umidità ambientali, formazioni stabili di condensazione superficiale e relativi danni, formazione di macchie di umidità e di muffa.

⁹⁰ Riferimento agli articoli 9, 11, 13 del DPR 303/1956, all'articolo 28 della legge 626/1994 e al DPR 412/1993.

Art. 49. Velocità dell'aria e prese

1. La velocità dell'aria nei locali chiusi serviti da impianti di condizionamento o di aerazione, oppure da aeratori o da canne di aerazione, deve essere contenuta entro i valori stabiliti dalla normativa in vigore a seconda della destinazione d'uso dei locali medesimi, al fine di ridurre i disagi derivanti dalle correnti d'aria e dal rumore.
2. Le prese d'aria esterna e gli scarichi di aria devono essere sistemati all'altezza di almeno due metri dal suolo se si trovano all'interno dei cortili, e ad almeno sei metri se prospicienti spazi pubblici⁹¹.

Art. 50. Ventilazione

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente ventilabili al fine di evitare ristagni di aria e una cattiva qualità dell'aria a livello respiratorio e olfattivo, in modo tale da assicurare un numero di ricambi d'aria che soddisfi il valore minimo di cinque volumi/ora; di norma, il requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata apribile dei singoli locali di abitazione non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi, fatte salve le disposizioni legislative in materia di recupero del patrimonio storico esistente⁹².
2. È consentita l'integrazione della ventilazione naturale dei vani non destinati ad abitazione con adeguati impianti di aerazione forzata, ove la posizione o la dimensione dei vani stessi renda insufficiente la ventilazione naturale.
3. Gli impianti di ventilazione forzata costituiti da sistemi di estrazione dovranno assicurare la messa in depressione diretta dei locali con produzione di odori e vapori, quali le cucine ed i servizi igienici, al fine di evitare la diffusione dei medesimi negli ambienti; tali tipi di impianto dovranno assicurare, in condizioni di esercizio, il valore di ricambio orario di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO V BENESSERE ACUSTICO⁹³

Art. 51. Requisiti essenziali in materia di benessere acustico

1. L'edificio ed i suoi impianti devono essere progettati e realizzati in modo tale che i rumori indotti dall'esterno o dall'interno non pregiudichino il tranquillo svolgimento delle attività degli utenti e che sia garantito il loro benessere uditivo con riferimento ai seguenti requisiti essenziali:
 - a) riverberazione e livello della pressione sonora;
 - b) livello di rumore prodotto;
 - c) isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi.

⁹¹ Il Comune può modificare le quantità definite in questo comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁹² Riferimento all'articolo 95 della LR 11/1998.

⁹³ Riferimento alla L. 447/95 ed al DPCM 05.12.97.

2. Il Comune può dotarsi del “Piano della zonizzazione acustica”⁹⁴.

Art. 52. Analisi dei livelli acustici

1. L’analisi dei requisiti relativi al benessere acustico deve essere esplicitata nella relazione di progetto, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I parametri da considerare nell’ambito di detta analisi sono i seguenti:
 - a) isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti;
 - b) isolamento acustico per via aerea di solai;
 - c) isolamento acustico per via aerea di pareti esterne;
 - d) livello di rumore di calpestio di solai;
 - e) rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi, **con particolare attenzione agli impianti di condizionamento, di riscaldamento, idrico e di sollevamento**⁹⁵;
 - f) rumorosità provocata da agenti atmosferici;
 - g) coefficiente di assorbimento acustico;
 - h) tempo di riverberazione.
3. Nelle costruzioni abitative l’analisi dell’isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie è limitata alle pareti che circoscrivono l’alloggio.
4. L’analisi della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata ai locali abitabili.
5. In caso di ulteriori innovazioni e di eventuali cambi di destinazione d’uso, i requisiti dovranno essere verificati.

Art. 53. Riverberazione e livello della pressione sonora

1. Negli spazi chiusi destinati ad attività comuni, **quali sale per riunioni, spettacoli e musica**⁹⁶, il tempo di riverberazione deve essere contenuto entro i valori limite stabiliti dalla normativa specifica in vigore, al fine di evitare disagi provocati da una cattiva audizione.
2. Nei locali e vani tecnici (centrali termiche, centrali frigorifere, sale macchine, sale ascensori) deve essere garantito un livello di pressione sonora contenuto entro i valori stabiliti dalla normativa specifica in vigore, anche al fine di evitare disagi e pericoli per gli operatori.

Art. 54. Livello di rumore prodotto

1. Le chiusure degli edifici (pareti perimetrali verticali, pareti divisorie rispetto ad altre unità, solai a terra e su spazi aperti, coperture, infissi esterni) sotto l’effetto di agenti naturali esterni devono essere in grado di mantenere negli spazi chiusi livelli sonori compatibili con il regolare e tranquillo svolgimento delle attività previste nei medesimi.

⁹⁴ Ai sensi dell’art. 7 della legge 447/1995.

⁹⁵ Il Comune ha la facoltà di integrare l’elenco degli impianti e dei servizi che possono provocare rumorosità senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁹⁶ Il Comune ha la facoltà di integrare od omettere l’elenco degli spazi chiusi destinati ad attività comuni senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

2. Gli edifici devono essere progettati, ubicati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi emessi non arrechino disturbo alle attività che si svolgono negli edifici circostanti.

Art. 55. Isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi

1. Le chiusure e le partizioni interne costituite da solai, pareti interne di divisione tra unità immobiliari, pareti interne dei locali di servizio e loro porte devono fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori.
2. I pavimenti devono essere dotati di potere fonoisolante che, insieme ad altri elementi delle partizioni orizzontali, consenta di ridurre anche i rumori prodotti da impatti.

CAPO VI
PUREZZA DELL'ARIA

Art. 56. Requisiti essenziali per la purezza dell'aria

1. L'edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il benessere respiratorio e olfattivo degli utenti, attraverso il controllo della purezza dell'aria negli spazi chiusi fruibili e nei locali e vani tecnici, e da assicurare il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) smaltimento dei gas di combustione;
 - b) ventilazione delle reti di smaltimento liquidi;
 - c) assenza di odori sgradevoli.

Art. 57. Smaltimento dei gas di combustione

1. Gli spazi chiusi fruibili e i locali e vani tecnici devono essere realizzati in modo da far sì che la composizione dell'aria non sia tale da causare malesseri provocati dalla presenza di gas, anche in condizioni sfavorevoli di ventilazione.
2. Lo smaltimento dei gas di combustione deve avvenire secondo la normativa vigente.
3. In generale le fonti di immissione e di emissione devono essere posizionate a distanza tale da non interferire tra loro, né con altre aperture esterne a servizio degli edifici.

Art. 58. Ventilazione delle reti di smaltimento dei liquidi

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e delle acque nere devono essere opportunamente ventilate in modo da evitare l'inefficace evacuazione e la presenza di odori sgradevoli.
2. Il diametro nominale delle colonne di ventilazione deve essere dimensionato in funzione del diametro della colonna di scarico, delle unità di scarico e della lunghezza massima della colonna di ventilazione.

Art. 59. Assenza di odori sgradevoli

1. Negli spazi in cui si svolgono attività che producono odori momentanei, quali cucine e locali per servizi igienici, tali odori devono poter essere rapidamente smaltiti.
2. I coefficienti di ricambio dell'aria dei servizi igienici ciechi devono avere un valore di progetto non inferiore a cinque volte la cubatura del locale.
3. Nei servizi igienici ciechi di bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo i coefficienti di ricambio d'aria devono avere un valore di progetto non inferiore a otto volte la cubatura del locale, includendo nel computo l'antibagno se presente e se cieco.

CAPO VII **SERVIZI TECNOLOGICI**

Art. 60. Requisiti essenziali relativi ai servizi tecnologici

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire la dotazione di impianti minima necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
2. Gli impianti e i sistemi permanenti di cui al presente capo devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una agevole condotta, manutenzione e sostituzione della apparecchiature fondamentali.

Art. 61. Servizi tecnologici fondamentali per gli edifici

1. Ogni edificio deve disporre, in misura adeguata alla sua destinazione d'uso, almeno delle seguenti dotazioni tecnologiche:
 - a) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi e liquidi;
 - b) impianto idrico - sanitario ed impianti e dispositivi di riscaldamento;
 - c) trasporto meccanico delle persone e delle cose nei casi previsti dalla vigente legislazione;
 - d) aerazione forzata, ove occorra;
 - e) impianto elettrico;
 - f) altri impianti previsti dalle leggi vigenti.
2. I relativi impianti devono rispettare le normative di settore vigenti.

Art. 62. Accessibilità degli impianti

1. Locali o manufatti appositi, opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone addette o autorizzate, devono essere realizzati per:
 - a) gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o parti comuni di un medesimo edificio;
 - b) i contatori generali e divisionali, esclusi i contatori divisionali del gas.

CAPO VIII **REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI**

Art. 63. Requisiti ecologici delle costruzioni

1. Se un terreno oggetto di edificazione è soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve esserne operato il drenaggio, sì da evitare che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle strutture sovrastanti e alle murature.
2. I locali di abitazione permanente devono essere completamente fuori terra.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno; in assenza di cantinati o sotterranei deve essere costruito un vespaio di idonea altezza, ventilato con bocchette di

aerazione.

4. Il piano di pavimento soprastante il vespaio deve essere convenientemente posizionato più in alto del punto più elevato della superficie dell'area esterna rilevato alla soglia di accesso.
5. Le nuove costruzioni non possono essere realizzate su terreni che siano serviti come depositi di materiali provenienti da demolizioni, di rifiuti o altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare, se non dopo avere completamente risanato il suolo stesso.

Art. 64. Infiltrazione di acqua battente

1. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire le infiltrazioni di acqua battente.
2. Le coperture devono utilizzare materiali che impediscano le infiltrazioni d'acqua ed avere adeguata pendenza in relazione alla località in cui è ubicato l'edificio⁹⁷.
3. Le coperture dei fabbricati devono essere munite, sia verso il suolo pubblico che verso quello privato, di canali di gronda che ricevano e conducano le acque meteoriche ai punti di caduta.
4. I condotti verticali di scarico, indipendenti ed in numero sufficiente in rapporto all'estensione della copertura, devono avere diametro interno adeguato e devono, di norma, essere opportunamente distanziati dai muri perimetrali.
5. Le condotte di scarico interne, qualora previste, devono essere accessibili per le riparazioni.
6. I giunti dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
7. Le condotte pluviali devono essere immesse in appositi collettori orizzontali per le acque bianche o, dove non possibile, nella rete fognaria per le acque nere; se non vi è possibilità di immissione nella rete fognaria, le acque meteoriche devono confluire preferibilmente nei canali irrigui o nei pozzi perdenti posti ad almeno tre⁹⁸ metri dai muri dell'edificio.
8. Nei tubi di scarico delle grondaie è vietato immettere i condotti di acque, bagni o qualsiasi altro liquido di altra origine.

Art. 65. Contenimento dei consumi energetici

1. Il consumo energetico per uso termico deve rispettare le norme vigenti in materia⁹⁹.
2. Al fine di promuovere l'utilizzo delle energie alternative, il Comune deve regolamentare, previa concertazione con le strutture di tutela, ove necessario, l'inserimento degli impianti; in assenza di regolamento, l'inserimento dei predetti impianti deve essere concordato con gli uffici comunali competenti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali.

⁹⁷ La disposizione del comma 2 del presente articolo può essere integrata in dipendenza delle singole situazioni locali, senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

⁹⁸ Il Comune può modificare la quantità definita in questo comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

⁹⁹ Riferimento alla L. 09.01.91 n. 10.

TITOLO VI NORME TECNICO - AMBIENTALI

Art. 66. Inserimento ambientale e decoro degli edifici

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale; in particolare, i fabbricati di nuova costruzione devono inserirsi armonicamente nel contesto degli edifici circostanti, ponendo particolare attenzione all'orientamento e alla posizione delle coperture.
2. I nuovi fabbricati dovranno in ogni caso testimoniare un'identità propria, evitando la riproposizione di modelli falsi antichi, al fine di ottenere una lettura chiara dell'evoluzione del paesaggio.
3. Per quanto attiene il recupero del patrimonio esistente, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti al riconoscimento e alla valorizzazione degli impianti originari, all'eliminazione degli elementi in contrasto ed alla lettura delle eventuali diverse fasi costruttive.
4. **Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di indirizzare, con congrua motivazione, a soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme decorative; può altresì disporre la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture) contrastanti con le caratteristiche ambientali.**

Art. 67. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione

1. Le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all'uso pubblico, devono essere provvisti di opere per il pronto scolo delle acque meteoriche e di mezzi idonei allo smaltimento delle stesse.
2. La formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico deve essere oggetto di attenta valutazione; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre la decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro.
3. Cessata l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati, il titolare della concessione all'occupazione deve sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse saranno riscosse coattivamente.
5. Gli elementi di arredo urbano esistenti, specie nei centri storici, devono essere mantenuti e recuperati; **tali elementi devono essere di norma oggetto di specifico coordinamento comunale¹⁰⁰.**

¹⁰⁰ Il Comune ha facoltà di regolamentare tale materia.

Art. 68. Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private

1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene la sicurezza, sia per ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.
2. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate degli edifici delle quali è intervenuto il deterioramento¹⁰¹.
3. Le aree libere inedificate a destinazione non agricola, o di pertinenza degli edifici, devono essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne e consentirne lo stato di abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti.
4. Il Comune ha facoltà di imporre la messa a dimora di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali su aree di proprietà privata oggetto dell'intervento edilizio o che fronteggino gli spazi pubblici.
5. **Il Comune può inoltre imporre la conservazione di alberi o di altri elementi naturali caratterizzanti il paesaggio; l'eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto o la rimozione di elementi naturali caratterizzanti il paesaggio deve essere autorizzato dal Comune.**

Art. 69. Coperture e cornicioni¹⁰²

1. Gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde, di pluviali e, ove necessario, di elementi fermaneve in numero adeguato, con particolare riguardo alla loro stabilità.
2. Gli edifici a destinazione particolare saranno oggetto di apposita valutazione.
3. Negli interventi di recupero di edifici d'alta montagna, o in zone soggette a soffi valanghivi, l'oggetto degli sporti di gronda deve essere opportunamente limitato.
4. In caso di copertura in lose di pietra, il colmo dovrà essere realizzato secondo le tecniche tradizionali, evitando l'utilizzo di elementi prefabbricati.
5. **L'utilizzo di materiali di copertura fuori dagli ambiti soggetti all'obbligo delle lose, le tipologie di copertura e le pendenze ammesse, nonché la realizzazione di abbaini, loro tipologie, dimensioni, materiali e numero, e l'inserimento di altri elementi tecnici connessi con la copertura medesima potranno essere oggetto di specifica regolamentazione da parte del Comune.**

Art. 70. Tinteggiature e decorazioni

1. Chi intende eseguire la tinteggiatura o il rivestimento delle facciate degli edifici esistenti o di nuova costruzione, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento¹⁰³.

¹⁰¹ Riferimento all'art. 58, comma 1, della LR 11/1998.

¹⁰² L'articolo può essere integrato dal Comune con specifiche norme in dipendenza delle caratteristiche dei luoghi, senza che ciò escluda la conformità del regolamento comunale al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione.

¹⁰³ Il comma 1 può essere soppresso qualora il Comune si doti di piano del colore.

2. Chi intende eseguire sulla facciata delle case, o su altre pareti esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento, allegando gli elaborati o i bozzetti rappresentativi.
3. Chi intende fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od insegne pubblicitarie, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento.
4. È fatta salva l'acquisizione dei pareri dei vari organi competenti.
5. **Nel recupero degli edifici o di parti di essi, il Comune può imporre di provvedere alla conservazione ed al ripristino di insegne ed arredi superstiti, nonché di iscrizioni, fregi o pitture.**

Art. 70 bis Sicurezza delle aperture

1. **Tutte le aperture con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l'interno degli edifici, fino all'altezza minima di tre metri dal marciapiede e fino all'altezza minima di quattro metri dal piano stradale in assenza di marciapiede, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative di sicurezza; anche in quest'ultimo caso devono essere ricercate soluzioni che consentano il rispetto di entrambi i criteri richiamati.**
2. **Sui marciapiedi è ammessa, previo assenso del Comune, la formazione di aperture su piano orizzontale destinate a dare luce ai locali sotterranei, purché le stesse siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.**

Art. 71. Recinzioni e cancelli¹⁰⁴

1. Le recinzioni e i cancelli devono adeguarsi alle tipologie ed ai materiali in uso nell'ambito in cui si collocano, al fine di mantenerne l'unità compositiva, devono presentare aspetto decoroso e devono essere dimensionate in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore per le singole parti del territorio e le norme vigenti in materia di distanza dalle strade¹⁰⁵.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione e la piena accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico su cui si affacciano.
3. Le recinzioni devono rispettare gli allineamenti obbligatori del piano regolatore e devono consentire lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Le recinzioni verso spazi pubblici o di uso pubblico devono presentare di norma un'altezza non superiore a metri **due** e possono essere costituite da uno zoccolo pieno di altezza non

¹⁰⁴ Il presente articolo - da completarsi comunque ad opera del Comune nelle parti riquadrate - può presentare un diverso contenuto ed una diversa disciplina, in dipendenza delle singole situazioni locali, senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹⁰⁵ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

superiore a metri **0,50**; possono tuttavia essere consentite recinzioni di forma e dimensione diverse.

5. Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate oltre che nei modi previsti dai precedenti commi, con reti e siepi, con sola siepe, **con muri pieni, per altezze non superiori a metri 1,20.**
6. I cancelli carrai devono distare metri **3** dal ciglio stradale, evitando l'occupazione degli eventuali marciapiedi¹⁰⁶.
7. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a metri **2,50**; essi devono aprirsi all'interno della proprietà; eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica devono essere opportunamente riparate ed inserite nel contesto della struttura.

Art. 72. Sporgenze fisse o mobili¹⁰⁷

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione¹⁰⁸, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) **1/4** della larghezza della sede stradale, con un massimo di metri **1,20** per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
 - b) metri **0,80** per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,20 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;
 - c) metri **0,80** per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di metri **7,50**.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Comune quando esse ostacolano il traffico, costituiscano pericolo per le persone, limitino la visibilità, nonché per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 73. Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

¹⁰⁶ Situazioni particolari potranno essere risolte dai comuni nel rispetto delle norme vigenti

¹⁰⁷ Il presente articolo - da completarsi comunque ad opera del Comune nelle parti riquadrate - può presentare un diverso contenuto ed una diversa disciplina, in dipendenza delle singole situazioni locali, senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹⁰⁸ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, purché non in fascia di rispetto stradale, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente¹⁰⁹.
3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
4. Le intercapedini debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza interna netta non minore di metri **0,50**;
 - b) larghezza massima non maggiore di metri **1,00**;
 - c) altezza libera interna non minore di metri **1,80**;il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 metri al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui¹¹⁰.
5. È fatta salva la possibilità di utilizzare dimensioni **e tipologie** diverse nel rispetto di normative specifiche vigenti; è altresì ammessa la formazione di bocche di lupo funzionali all'aerazione di locali interrati.

Art. 74. Numeri civici

1. All'atto della presentazione della domanda di abitabilità il Comune assegna il numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, da apporsi a spese dei proprietari degli immobili¹¹¹.
2. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due a tre metri, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Art. 75. Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di installare comunque nelle proprietà private:
 - a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana;
 - b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
 - e) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi;
 - f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.

¹⁰⁹ Riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999.

¹¹⁰ Il presente comma deve essere completato, da parte del Comune, nelle parti riquadrate.

¹¹¹ Nei modi previsti dal DPR del 30.05.1989, n. 223, art. 42.

2. L'installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e disagio alla proprietà privata, con la quale si è concertato, compatibilmente con il rispetto dell'esigenza pubblica per cui è compiuta.
3. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
4. La manutenzione degli oggetti elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
5. Il Comune ha il dovere di rimuovere a suo carico quanto installato in caso di interventi di manutenzione sull'edificio realizzati dai proprietari per la durata dei lavori.
6. Il Comune ha altresì il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a rimozione definitiva di quanto installato.

Art. 76. Percorsi pedonali e marciapiedi¹¹²

1. Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quanto possibile, dovranno essere munite di marciapiedi o comunque di percorso pedonale pubblico, adeguati alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
4. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.

Art. 77. Muri di sostegno¹¹³ e di contenimento

1. I muri di sostegno lungo le sedi stradali, salve restando le diverse prescrizioni del piano regolatore generale e della legge¹¹⁴, possono essere realizzati con altezza non superiore a metri **2,50**, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistente in sito; eventuali ripiani intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro più alto.
2. Il Comune, sentito il parere della commissione edilizia, può imporre una specifica conformazione, altezza e dislocazione dei muri di sostegno, per la sicurezza o per la tutela

¹¹² Il presente articolo - da completarsi comunque ad opera del Comune - può presentare un diverso contenuto ed una diversa disciplina, in dipendenza delle singole situazioni locali, senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹¹³ Il Comune può modificare e completare l'articolo senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo; deve comunque completare le parti riquadrate.

¹¹⁴ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento con arbusti o alberate, o comunque con l'impiego della vegetazione.

3. **I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa dovranno essere eseguiti secondo dimensioni, tipologie e materiali definiti dal Comune.**
4. **I muri di contenimento dovranno essere eseguiti secondo dimensioni, tipologie e materiali definiti dal Comune¹¹⁵.**

Art. 78. Depositi di materiali a cielo aperto¹¹⁶

1. Si definiscono *depositi di materiali a cielo aperto* gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulottes, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile.
2. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche regolate dalla specifica normativa.

Art. 79. Manufatti stagionali

1. Si definiscono *manufatti stagionali* quei manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee.
2. **Tali manufatti devono essere costruiti con materiali leggeri di copertura anche impermeabilizzati, ancorati da montanti non stabilmente fissati al suolo¹¹⁷.**

Art. 80. Elementi complementari degli immobili

1. È ammessa la realizzazione di elementi complementari degli immobili, quali pensiline, verande, tettoie, bussole, bow windows, vani scala, serre, coperture amovibili di strutture sportive, depositi attrezzi agricoli e simili, nel rispetto del decoro e del contesto circostante.

Art. 81. Chioschi e mezzi di comunicazione visiva¹¹⁸

1. I chioschi, le cabine telefoniche, le edicole e gli altri elementi di arredo urbano, anche se di tipo precario e temporaneo, sia pubblici che privati, devono corrispondere a criteri di rigoroso inserimento nell'equilibrio urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.
2. Tali elementi devono rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti leggi¹¹⁹; devono inoltre consentire ed agevolare la libera circolazione degli utenti dei percorsi ciclabili e pedonali,

¹¹⁵ Riferimento anche all'articolo 17, comma 4, del presente regolamento.

¹¹⁶ Il Comune ha la facoltà di definire caratteristiche e disciplina di tali manufatti temporanei senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹¹⁷ Il Comune ha facoltà di stabilire modelli conformi, dimensioni, ecc. senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹¹⁸ Il presente articolo - da completarsi comunque ad opera del Comune - può presentare un diverso contenuto ed una diversa disciplina, in dipendenza delle singole situazioni locali, senza pregiudizio della conformità del Regolamento al testo regionale tipo.

¹¹⁹ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni elemento di pericolo o di ostacolo, anche potenziale, rispetto alla piena fruibilità degli spazi interessati.

3. *L'apposizione anche provvisoria di mezzi di comunicazione visiva (insegne, bacheche o cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni od industrie) all'interno e all'esterno, esposti alla pubblica vista, è assentita dal Comune ove non alteri gli elementi architettonici dell'edificio, si armonizzi con l'ambiente e non sia in contrasto con eventuali soluzioni conformi di cui il Comune si dota¹²⁰.*

¹²⁰ Il Comune può integrare o modificare tale comma senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

TITOLO VII NORME PER I CANTIERI

Art. 82. Rispetto delle disposizioni di legge

1. Nell'installazione e nell'esercizio dei cantieri, devono essere comunque rispettate le disposizioni di legge vigenti¹²¹; le norme del presente titolo si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 83. Disciplina del cantiere

1. Prima di iniziare i lavori intesi a realizzare interventi di nuova costruzione o a costruire recinzioni, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.
2. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti e a garantire l'esercizio di questi ultimi.
3. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a metri 0,70 per 1,00, recante gli estremi della concessione o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera; devono inoltre essere conservati in cantiere gli atti di cui all'art. 15, comma 2, del presente regolamento nonché gli estremi previsti dalle normative vigenti in materia¹²².
4. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, oppure il costruttore, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa concessione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere, nonché delle soluzioni che garantiscono il mantenimento della viabilità corrente e lo svolgimento delle attività presenti; la concessione è rilasciata per il tempo strettamente necessario; essa è rinnovabile ed è soggetta al previo deposito di congrua cauzione a garanzia dell'integrale rimessa in pristino.
5. In caso di inottemperanza, qualora non sia stata prevista la predetta cauzione, il ripristino è effettuato dall'Amministrazione competente a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente.
6. Il cantiere deve essere dotato di segnali di pericolo e di ingombro diurni e notturni, integrati da illuminazione stradale, gestiti dal costruttore.

¹²¹ Riferimento a: L. 55/90, L. 109/94, L. 626/94, Dlgs 494/96, L. 528/99.

¹²² Riferimento a: L. 55/90, L. 109/94, L. 626/94, Dlgs 494/96, L. 528/99.

7. Devono essere preposti idonei servizi igienici per gli addetti al cantiere.
8. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene e il decoro; in difetto, il Comune ordina al costruttore e al titolare del titolo abilitativo gli adempimenti del caso e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
9. La violazione delle norme del presente articolo conferisce al Comune la facoltà di inibire l'inizio dei lavori o di disporre la sospensione fino alla regolarizzazione¹²³.

Art. 84. Interventi su aree in fregio a spazi pubblici e recinzioni provvisorie¹²⁴

1. Il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici idonei a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune in ordine ai tempi ed alle modalità di esecuzione; la notizia al Comune deve essere corredata dell'avvenuta comunicazione agli esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito, eccezion fatta per i casi in cui il Comune dispone il temporaneo divieto del transito stesso, ad evitare la formazione di ristagni d'acqua e a limitare la formazione di polveri.
3. Quando le opere di chiusura interessino temporaneamente un'area pubblica, il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale la relativa concessione; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

Art. 85. Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata con mezzi e modalità idonei a resistere alla spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono, di norma, impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione al Comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni stesse vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare pericoli alle persone e alle cose, imbrattamenti e sollevamento di polveri.

¹²³ Ai sensi degli articoli 75 e 76 della LR 11/1998.

¹²⁴ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e relativo regolamento e LR 11/1998.

4. Nei cantieri ove si procede a demolizioni mediante vari macchinari a braccio meccanico, il Comune può disporre ulteriori accorgimenti intesi ad evitare polvere e rumore.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti¹²⁵.
6. Il materiale di pregio vegetale può essere conservato e riutilizzato in cantiere.
7. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli organismi competenti, mediante immediata comunicazione del reperimento agli organismi stessi; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi sì da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia¹²⁶.
8. Nel caso di rinvenimento di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, l'autorità giudiziaria, quella di pubblica sicurezza e l'autorità sanitaria¹²⁷.

¹²⁵ Riferimento al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

¹²⁶ Riferimento a: decreto legislativo 490/99, LR 56/83 e successive modificazioni, LR 13/98 (art. 40 delle norme di attuazione).

¹²⁷ Ai sensi della L 285/90.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86. Deroghe

1. Le prescrizioni del presente regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme legislative sono derogabili unicamente nei casi e con le procedure previste dalla legislazione in materia¹²⁸.

Art. 87. Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni

1. La materia è disciplinata dalla vigente legge¹²⁹.

<h3>Art. 87. bis Integrazioni al regolamento edilizio tipo</h3>
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Per quanto non specificato dal presente regolamento e purché non in contrasto con esso e con la normativa vigente il Comune può introdurre ulteriori disposizioni. |
|---|

¹²⁸ Riferimento a: LR 11/1998, LR 13/98, LR 56/83 e successive modificazioni, decreto legislativo 490/99.

¹²⁹ Riferimento all'articolo 57 della LR 11/1998.

SOMMARIO

NOTE ESPLICATIVE ED AVVERTENZE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	2
<u>TITOLO II COMMISSIONE EDILIZIA</u>	<u>3</u>
ART. 2. DEFINIZIONE	3
ART. 3. ATTRIBUZIONI	3
ART. 4. COMPOSIZIONE	3
ART. 5. FORMAZIONE DELLA CE	3
ART. 6. FUNZIONAMENTO	4
ART. 7. DURATA	5
ART. 7.BIS TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA CE E INDIRIZZI PER L'ATTIVITÀ STESSA	6
<u>TITOLO III TITOLI ABILITATIVI</u>	<u>7</u>
ART. 8. PREMessa	7
ART. 9. DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA	7
ART. 10. RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	9
ART. 11. DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ O DI ESECUZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA	10
ART. 12. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA	11
ART. 13. VARIANTI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA	11
ART. 14. VOLTURA DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE DENUNCE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ	12
ART. 15. VIGILANZA E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA	12
ART. 15BIS TECNICI VERIFICATORI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 16. COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ	12
<u>TITOLO IV PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.</u>	<u>13</u>
<u>CAPO I PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI</u>	<u>13</u>
ART. 17. ALTEZZA DEGLI EDIFICI	13
ART. 18. PIANI	14
ART. 19. SUPERFICIE COPERTA	15
ART. 20. SUPERFICI LORDE	15
ART. 21. SUPERFICI UTILI	15
ART. 22. VOLUMI	15
ART. 23. DENSITÀ FONDIARIE	16
ART. 24. UNITÀ ABITATIVA	16
ART. 25. LOCALI AD ABITAZIONE PERMANENTE	16
ART. 26. DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI, DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINE, DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINE DELLA STRADA	16
ART. 26.BIS SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA ED ALLA MOBILITÀ DEI VEICOLI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>CAPO II TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO</u>	<u>17</u>

ART. 27.	NUOVA COSTRUZIONE	17
ART. 28.	INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI	17
ART. 29.	DEMOLIZIONI E OPERE DI DEMOLIZIONE	17
ART. 30.	SCAVI E REINTERRI	18
TITOLO V INSERIMENTO AMBIENTALE, TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI, QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO		19
ART. 31.	APPLICABILITÀ	19
CAPO I SICUREZZA		19
ART. 32.	REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA	19
ART. 33.	STABILITÀ	20
ART. 34.	SICUREZZA DURANTE L'UTILIZZAZIONE	20
ART. 35.	PREVENZIONE DEGLI INCENDI	20
CAPO II FRUIBILITÀ		21
ART. 36.	REQUISITI ESSENZIALI DI FRUIBILITÀ	21
ART. 37.	DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI	21
ART. 38.	ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI ABITABILI	22
ART. 39.	SCALE	23
ART. 40.	SERVIZI IGIENICI	23
ART. 41.	CUCINE	23
CAPO III ILLUMINAZIONE		23
ART. 42.	REQUISITI ESSENZIALI DI ILLUMINAZIONE	23
ART. 43.	ILLUMINAZIONE DIURNA NATURALE DIRETTA	24
ART. 44.	ILLUMINAZIONE DIURNA NATURALE INDIRETTA O ARTIFICIALE	24
ART. 45.	ILLUMINAZIONE NOTTURNA INTERNA ED ESTERNA	25
CAPO IV BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO		25
ART. 46.	REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO	25
ART. 47.	TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA	25
ART. 48.	CONDENSAZIONE	25
ART. 49.	VELOCITÀ DELL'ARIA E PRESE	26
ART. 50.	VENTILAZIONE	26
CAPO V BENESSERE ACUSTICO		26
ART. 51.	REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI BENESSERE ACUSTICO	26
ART. 52.	ANALISI DEI LIVELLI ACUSTICI	27
ART. 53.	RIVERBERAZIONE E LIVELLO DELLA PRESSIONE SONORA	27
ART. 54.	LIVELLO DI RUMORE PRODOTTO	27
ART. 55.	ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI E IMPATTIVI	28
CAPO VI PUREZZA DELL'ARIA		29
ART. 56.	REQUISITI ESSENZIALI PER LA PUREZZA DELL'ARIA	29
ART. 57.	SMALTIMENTO DEI GAS DI COMBUSTIONE	29
ART. 58.	VENTILAZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO DEI LIQUIDI	29
ART. 59.	ASSENZA DI ODORI SGRADUEVOLI	29

<i>CAPO VII SERVIZI TECNOLOGICI</i>	30
ART. 60. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI	30
ART. 61. SERVIZI TECNOLOGICI FONDAMENTALI PER GLI EDIFICI	30
ART. 62. ACCESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI	30
<i>CAPO VIII REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI</i>	30
ART. 63. REQUISITI ECOLOGICI DELLE COSTRUZIONI	30
ART. 64. INFILTRAZIONE DI ACQUA BATTENTE	31
ART. 65. CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI	31
TITOLO VI NORME TECNICO - AMBIENTALI	32
ART. 66. INSERIMENTO AMBIENTALE E DECORO DEGLI EDIFICI	32
ART. 67. DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO: LORO OCCUPAZIONE	32
ART. 68. DECORO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE PRIVATE	33
ART. 69. COPERTURE E CORNICIONI	33
ART. 70. TINTEGGIATURE E DECORAZIONI	33
ART. 70 BIS SICUREZZA DELLE APERTURE	34
ART. 71. RECINZIONI E CANCELLI	34
ART. 72. SPORGENZE FISSE O MOBILI	35
ART. 73. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE	35
ART. 74. NUMERI CIVICI	36
ART. 75. SERVITÙ PUBBLICHE	36
ART. 76. PERCORSI PEDONALI E MARCIAPIEDI	37
ART. 77. MURI DI SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO	37
ART. 78. DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO	38
ART. 79. MANUFATTI STAGIONALI	38
ART. 80. ELEMENTI COMPLEMENTARI DEGLI IMMOBILI	38
ART. 81. CHIOSCHI E MEZZI DI COMUNICAZIONE VISIVA	38
TITOLO VII NORME PER I CANTIERI	40
ART. 82. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	40
ART. 83. DISCIPLINA DEL CANTIERE	40
ART. 84. INTERVENTI SU AREE IN FREGIO A SPAZI PUBBLICI E RECINZIONI PROVVISORIE	41
ART. 85. SCAVI E DEMOLIZIONI	41
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	43
ART. 86. DEROGHE	43
ART. 87. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E SANZIONI	43
ART. 87. BIS INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO	43
SOMMARIO	44